

3. Regolazione nel settore del gas | Settoriale

Valutazione degli schemi di Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto

Con la delibera 28 giugno 2016, 351/2016/R/gas, l'Autorità ha adottato alcune disposizioni per la consultazione degli schemi di Piano

decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale, predisposti dai gestori del sistema di trasporto, ai sensi dell'art. 16, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115.

La consultazione si è conclusa il 15 febbraio 2017.

Provvedimenti in materia di gare per ambito di concessione

In merito ai provvedimenti adottati dall'Autorità nel 2016 in materia di gare per ambito di concessione, si rileva che essi hanno riguardato principalmente le verifiche degli scostamenti tra VIR (valore industriale residuo) e RAB (valore regolatorio degli asset) e l'analisi della documentazione di gara trasmessa dalle stazioni appaltanti.

Con le delibere 28 gennaio 2016, 26/2016/R/gas, 18 febbraio 2016, 59/2016/R/gas, 25 febbraio 2016, 67/2016/R/gas, 17 marzo 2016, 113/2016/R/gas, e 16 marzo 2017, 142/2017/R/gas, l'Autorità ha espresso le proprie osservazioni inerenti ai valori di rimborso con scostamenti maggiori del 10% rispetto alla RAB, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, rispettivamente con riferimento ai comuni dell'Atem Belluno, dell'Atem Torino 2 - Impianto di Torino, dell'Atem Forlì-Cesena, dell'Atem Alessandria 2 - Centro e dell'Atem Massa Carrara.

Per quanto riguarda l'attività di analisi della documentazione di gara, le delibere 7 luglio 2016, 368/2016/R/gas, 4 agosto 2016, 455/2016/R/gas, 22 settembre 2016, 517/2016/R/gas, e 24 novembre 2016, 687/2016/R/gas, contengono le osservazioni dell'Autorità in merito alla documentazione inviata, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del decreto interministeriale n. 226/11, rispettivamente dal Comune di Venezia, stazione appaltante dell'Atem Venezia 1 - Città e Laguna Veneta, dal Comune di Belluno, stazione appaltante dell'Atem Belluno, dalla società Unica Reti, stazione appaltante dell'Atem Forlì-Cesena e dalla Città Metropolitana di Torino, stazione appaltante dell'Atem Torino 2 - Impianto di Torino.

Con la delibera 14 gennaio 2016, 10/2016/R/gas, l'Autorità ha aggiornato, per il triennio 2016-2018, il tasso di interesse da applicare per la determinazione del rimborso, ai gestori uscenti, degli importi per la copertura degli oneri di gara di cui al decreto interministeriale n. 226/11.

Il 27 gennaio 2016 l'Autorità ha pubblicato i propri chiarimenti in merito al caso di pubblicazione di bandi di gara per l'affidamento del servizio senza il rispetto sia degli obblighi previsti dall'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 in materia di scostamenti tra VIR e RAB, sia degli obblighi di cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto interministeriale n. 226/11, in materia di bandi di gara.

Con la determina 5 febbraio 2016, 4/2016 - DIUC, è stata definita la stratificazione standard del VIR, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della RTDG. Tale stratificazione, definita per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio, trova applicazione nei casi in cui non siano disponibili informazioni puntuali sulla stratificazione dei cespiti per tipologia e per anno di entrata in esercizio, desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima, o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, ancorché fossero disponibili informazioni puntuali.

Il 30 marzo 2016, in attuazione di quanto indicato nella determina 25 luglio 2014, 13/2014 - DIUC, sono stati resi disponibili, previo accreditamento delle stazioni appaltanti, i dati definitivi relativi al valore degli asset risultanti al 31 dicembre 2013 (dati RAB), a seguito dell'emanazione della delibera 99/2016/R/gas, con

3. Regolazione nel settore del gas | Settoriale

la quale sono state determinate le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2015.

I dati RAB, in particolare, sono stati resi disponibili nei seguenti formati:

- in modalità aggregata senza distinzione per soggetto proprietario, per le località appartenenti a ciascun ambito tariffario;
- in quota parte di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso, per le località appartenenti a ciascun ambito tariffario e per le quali il medesimo gestore uscente ha fornito tale dettaglio.

Il 13 aprile 2016 sono stati poi resi disponibili i dati provvisori relativi al valore degli *asset* risultanti al 31 dicembre 2014, in

base alla delibera 173/2016/R/gas, con la quale sono state determinate le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2016.

Il 10 giugno 2016 sono stati pubblicati i chiarimenti relativi ai criteri per l'effettuazione del test parametrico e per la valorizzazione degli *asset* di cui agli artt. 14 e 20 della delibera 26 giugno 2014, 310/2014/R/gas; il 16 giugno 2016, sono stati pubblicati i chiarimenti relativi ai quesiti formulati dalle associazioni delle imprese distributrici al Piano industriale (Allegato 3 al decreto interministeriale n. 226/11).

Infine, con la determina 28 giugno 2016, 16/2016 - DIUC, sono stati aggiornati, per l'anno 2015 e 2016, i valori di riferimento per il calcolo degli indici di cui all'allegato A della delibera 7 agosto 2014, 414/2014/R/gas, ai fini dell'analisi per indici prevista dalla delibera 310/2014/R/gas per la verifica degli scostamenti tra valore di rimborso e RAB superiori al 10%.

Promozione della concorrenza

Monitoraggio dei prezzi, livelli di trasparenza, efficacia e concorrenza dei mercati all'ingrosso e al dettaglio

Mercato all'ingrosso del gas naturale

Il funzionamento dei mercati del gas naturale, le cui principali regole tecniche presentano un assetto ormai consolidato, ha richiesto soltanto alcuni aggiustamenti:

- con il parere 14 gennaio 2016, 11/2016/I/gas, l'Autorità ha espresso al Ministro dello sviluppo economico la propria

valutazione favorevole alla modifica della disciplina del mercato del gas (M-GAS) predisposta dal GME in materia di unità di misura e arrotondamenti;

- con il parere 4 marzo 2016, 83/2016/I/gas, l'Autorità ha espresso al Ministro dello sviluppo economico il proprio parere favorevole alla modifica della disciplina M-GAS predisposta dal GME, in materia di tempistiche di fatturazione e dei pagamenti relativi alle partite economiche del mercato del gas;

3. Regolazione nel settore del gas | Settoriale

- con la delibera 15 settembre 2016, 502/2016/R/gas, è stata approvata la proposta del GME di modifica della disciplina M-GAS, prevedendo alcune integrazioni delle disposizioni che regolano il funzionamento del Fondo M-GAS, per la gestione di eventuali casi di inadempienza, nei confronti del GME, del responsabile del bilanciamento nel pagamento delle partite insorte presso l'M-GAS, in coerenza con il nuovo regime di bilanciamento e la disciplina in materia di neutralità del responsabile del bilanciamento;
- con la delibera 539/2016/R/gas, è stato approvato l'aggiornamento delle convenzioni tra GME e Snam Rete Gas, che disciplinano le modalità applicative delle previsioni per la gestione dei mercati del gas e dei flussi informativi a questi connessi, coerentemente con le previsioni della delibera 312/2016/R/gas, di avvio del nuovo regime di bilanciamento;
- con la delibera 584/2016/R/gas, è stata approvata una proposta di modifica del regolamento PB-GAS, predisposta dal GME, con la finalità di recepire le disposizioni introdotte con la delibera 312/2016/R/gas, in materia di gestione transitoria del mercato dei prodotti *locational* e del mercato organizzato per la negoziazione del gas in stoccaggio;
- con il parere 20 ottobre 2016, 586/2016/l/gas, l'Autorità ha espresso, al Ministro dello sviluppo economico, il proprio convincimento favorevole alla modifica della disciplina M-GAS predisposta dal GME, che perfeziona le misure necessarie all'avvio del nuovo sistema di bilanciamento, secondo l'assetto transitorio definito dalla delibera 312/2016/R/gas;
- con la delibera 6 dicembre 2016, 737/2016/R/gas, è stata approvata, per l'anno 2017, la misura dei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma per il bilanciamento e del contributo previsto per le negoziazioni nel mercato del gas gestito dal GME;
- con la delibera 16 febbraio 2017, 66/2017/R/gas, l'Autorità ha approvato le disposizioni in materia di gestione dei mercati del gas, necessarie alla piena implementazione del nuovo regime

di bilanciamento previsto dalla delibera 312/2016/R/gas; con la stessa delibera, è stato, inoltre, approvato il *Testo integrato delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati fisici del gas naturale* (TICORG) (Allegato A).

Monitoraggio del mercato al dettaglio

La delibera 3 novembre 2011, ARG/com 151/11, ha definito – come evidenziato nel precedente Capitolo 2 di questo Volume, cui si rimanda – il sistema di monitoraggio *retail*, con riferimento sia al settore elettrico sia al settore del gas naturale. L'analisi delle medesime informazioni per entrambi i settori risulta, infatti, particolarmente rilevante nell'ambito della filiera in cui le attività svolte nei confronti dei clienti finali sono le medesime.

L'Autorità ha pubblicato il *Rapporto Annuale 2014 e 2015* sul monitoraggio del mercato *retail*, che sintetizza gli esiti del monitoraggio del mercato della vendita di energia elettrica e di gas naturale alla clientela di massa, vale a dire ai clienti di piccole e medie dimensioni in termini di volumi di consumo.

In particolare, con riferimento al settore del gas naturale, per l'anno 2016, risultano obbligati 48 imprese di distribuzione e 61 venditori; di questi, 44 distributori e sei venditori hanno svolto la loro attività esclusivamente nel settore del gas (la restante parte è, invece, attiva in entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas). L'analisi si è concentrata sui clienti domestici, sui condomini ad uso domestico con consumi fino a 200.000 S(m³)/anno, sui clienti non domestici con consumi fino a 200.000 S(m³)/anno (clienti altri usi) e sulle attività di servizio pubblico fino a 200.000 S(m³)/anno.

La struttura dell'offerta e le dinamiche concorrenziali nel settore del gas naturale, come in quello elettrico, presentano al contempo elementi positivi e criticità, per la disamina più dettagliata dei quali, si rinvia al Capitolo 7 di questo Volume.

In primo luogo, si osserva anche nel settore del gas naturale un incremento del numero degli operatori attivi sul mercato libero.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

4.

Teleriscaldamento/
Teleraffrescamento
ed efficienza
energetica negli usi
finali

Intersettoriale

Regolazione nel settore del teleriscaldamento/teleraffrescamento

Avvio delle attività

Nell'ambito delle funzioni di regolazione e controllo assegnate all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento (telecalore), sono proseguite, anche nel corso del 2016, le attività di definizione del relativo quadro regolatorio, che si sono focalizzate sui seguenti temi:

- la disciplina della misura dei consumi di energia termica e di acqua calda sanitaria (ACS) sia al punto di fornitura degli edifici sia nelle singole unità immobiliari di condomini ed edifici polifunzionali;
- la regolazione della qualità contrattuale del servizio di telecalore;
- la definizione dei criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento alla rete di telecalore e delle modalità per l'esercizio, da parte dell'utente, del diritto di recesso dal contratto di fornitura;
- l'individuazione dei requisiti minimi di trasparenza sulle modalità di formazione e di aggiornamento dei prezzi praticati all'utenza, posti in capo ai gestori del servizio;
- l'avvio della definizione di obblighi di separazione contabile e amministrativa per i gestori del servizio;
- l'avvio dello sviluppo di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel settore.

In corso d'anno, l'attività è stata estesa anche allo studio del servizio di suddivisione delle spese per il riscaldamento, il raffrescamento e l'ACS tra le diverse unità immobiliari degli edifici, ai fini dell'esercizio delle nuove competenze in materia attribuite all'Autorità dal decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141.

L'impostazione del quadro regolatorio è stata definita sulla base di un'estensiva raccolta di dati e di informazioni finalizzata alla conoscenza dettagliata dello stato del settore. Le evidenze emerse e gli orientamenti dell'Autorità per la regolazione dei profili sopra richiamati sono illustrati nei paragrafi successivi.

Regolazione del servizio di misura

L'art. 9 del decreto legislativo n. 102/14, recependo le disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, 2012/27/UE, in materia di efficienza energetica, ha affidato all'Autorità il compito di disciplinare: la misura dell'energia termica fornita agli edifici attraverso reti di telecalore; la contabilizzazione diretta dei consumi individuali di calore e ACS nelle singole unità immobiliari dei condomini e degli edifici polifunzionali serviti da reti di telecalore; la fatturazione; le informazioni sulla fatturazione e sull'accesso ai dati di consumo.

Con il documento per la consultazione 19 maggio 2016, 252/2016/R/tlr, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti, dando priorità ai profili funzionali all'attuazione dell'obbligo di installazione, entro il 31 dicembre 2016, dei contatori di fornitura e dei contatori individuali in tutti gli edifici esistenti serviti da reti di telecalore.

Il successivo decreto legislativo n. 141/16 ha apportato sostanziali modifiche al predetto art. 9, per effetto delle quali la disciplina della misura dei consumi individuali nei condomini e negli edifici polifunzionali allacciati ad una rete di telecalore non rientra più nel perimetro di competenza dell'Autorità. Pertanto, gli orientamenti presentati nel documento per la consultazione 252/2016/R/tlr non sono più finalizzati ad un intervento regolatorio dell'Autorità, ma le analisi e le proposte sui contatori individuali ivi illustrate, inclusa la metodologia sviluppata ai fini della valutazione della fattibilità tecnica, dei costi e dei benefici associati alla loro installazione, possono considerarsi quale contributo pubblico alla diffusione dei dispositivi di misura dei consumi per la climatizzazione negli appartamenti e nelle singole unità immobiliari.

Per quanto riguarda, invece, i contatori di fornitura, in considerazione delle modifiche normative intervenute nelle more del procedimento di consultazione e vista l'imminenza del termine (31 dicembre 2016) entro il quale gli esercenti l'attività di misura avrebbero dovuto provvedere all'installazione di tali contatori, al fine di non aggravare le suddette attività, l'Autorità ha ritenuto opportuno

4. Teleriscaldamento/Teleraffrescamento ed efficienza energetica negli usi finali | Intersettoriale

di non adottare i provvedimenti sui requisiti minimi dei contatori da installarsi entro tale termine, rinviando ad una successiva consultazione sul tema.

Lo stesso decreto legislativo n. 141/16 ha poi affidato all'Autorità¹ il compito di stabilire, entro il 31 dicembre 2016, i costi di riferimento indicativi per i fornitori del servizio di ripartizione delle spese per climatizzazione tra le diverse unità immobiliari di condomini ed edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di telecalore centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici (servizio di sotto-fatturazione).

Con la delibera 27 ottobre 2016, 617/2016/R/tlr, l'Autorità ha avviato il procedimento per l'esercizio di tale nuova funzione, nell'ambito del quale è stata disposta un'indagine conoscitiva a campione tesa all'acquisizione di elementi informativi di dettaglio sulle caratteristiche e sui contenuti del servizio di sotto-fatturazione, sui relativi costi e sui prezzi praticati alla clientela.

Con la successiva delibera 15 dicembre 2016, 768/2016/E/tlr, l'Autorità ha intimato ad alcuni dei soggetti regolati inclusi nel campione di indagine di fornire le informazioni richieste. Sulla base delle evidenze emerse, l'Autorità ha illustrato i propri indirizzi nel documento per la consultazione 16 febbraio 2017, 71/2017/R/tlr, unitamente agli esiti della ricognizione sulle caratteristiche, sui costi e sui prezzi del servizio di sotto-fatturazione offerto nel mercato nazionale. In particolare, ai fini della definizione dei costi di riferimento indicativi per i fornitori del servizio, sono individuati due servizi tipo:

- il servizio lettura, che comprende l'attività di lettura dei dispositivi e la suddivisione dei consumi tra i condòmini;
- il servizio di ripartizione delle spese, che include, in aggiunta alle attività ricomprese nel servizio di lettura, il calcolo della spesa di ciascuna unità immobiliare relativa ai consumi volontari e involontari, nonché alle spese fisse per la conduzione e la gestione dell'impianto termico.

Per ognuno dei due servizi tipo, il provvedimento dettaglia il

set minimo di informazioni che il fornitore del servizio è tenuto a garantire al committente (per esempio, il numero di letture, i dati rilevati, la tipologia dei dati utilizzati per la suddivisione dei consumi, la spesa totale e i criteri di ripartizione tra quota fissa e quota variabile, il costo per unità di ripartizione, l'importo della spesa per ogni unità immobiliare), con una periodicità almeno annuale. Sono, inoltre, delineate le caratteristiche minime dell'offerta, che includono: un contratto di durata annuale, eventualmente rinnovabile, con possibilità di recesso anticipato rispetto alla scadenza naturale dello stesso, salvo congruo preavviso; la periodicità di fatturazione annuale del servizio al committente, al termine della stagione termica; la garanzia di accesso del cliente ai propri dati di consumo (nonché di spesa, se oggetto del contratto), anche storici, mediante un portale on line o applicazioni web; la garanzia di accesso ai dati storici del cliente (di consumo ed eventualmente di spesa), su delega di quest'ultimo, sia da parte dei fornitori del servizio, terzi rispetto all'installatore dei dispositivi di contabilizzazione, sia nel caso di cambio del fornitore del servizio di sotto-fatturazione (*switching*).

Regolazione della qualità contrattuale

L'art. 10, comma 17, lettera a), del decreto legislativo n. 102/14, attribuisce all'Autorità il compito di definire gli standard di continuità, di qualità e di sicurezza del servizio, degli impianti e dei sistemi di contabilizzazione.

Con il documento per la consultazione 2 febbraio 2017, 46/2017/R/tlr, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti, in ordine alla qualità contrattuale del servizio di telecalore, finalizzati a garantire:

- livelli qualitativi minimi del servizio a tutti gli utenti;
- livelli qualitativi omogenei sul territorio nazionale per prestazioni omogenee;
- strumenti idonei sia a consentire all'Autorità il controllo e il monitoraggio dell'andamento della qualità delle prestazioni, sia a garantire agli utenti la trasparenza sulla qualità delle prestazioni erogate;

¹ Il regolamento CMP definisce le regole europee per la gestione delle c.d. "congestioni contrattuali", situazioni in cui la capacità di trasporto risulta scarsa poiché interamente conferita, spesso su base pluriennale, anche a fronte di capacità fisica (tecnica) disponibile. Il regolamento CMP prevede che i gestori dei sistemi di trasporto rendano disponibile agli utenti l'eventuale capacità derivante dall'applicazione di specifiche procedure di gestione delle congestioni. In Italia la prima fase del processo di implementazione del regolamento CMP era stata avviata nel 2013, con l'approvazione della delibera 26 settembre 2013, 411/2013/R/gas.

4. Teleriscaldamento/Teleraffrescamento ed efficienza energetica negli usi finali | Intersettoriale

- indennizzi automatici e altre penalità, in caso di mancato rispetto degli standard minimi di qualità fissati dall'Autorità;
- progressivo miglioramento dei livelli qualitativi, attraverso il periodico aggiornamento della normativa.

Nel perseguimento di tali obiettivi, l'Autorità intende introdurre due tipologie di standard (livelli) minimi di qualità del servizio:

- standard specifici, che seguono un approccio di regolazione di tipo selettivo focalizzato sulla qualità della prestazione da garantire al singolo utente ed espressi, generalmente, come soglie minime o massime, ai quali sono associati indennizzi automatici;
- standard generali, che seguono un approccio di regolazione di tipo statistico focalizzato sulla qualità del complesso delle prestazioni di un certo tipo fornite agli utenti ed espressi in termini di percentuale minima di prestazione erogata nel rispetto di un determinato livello minimo di qualità.

Gli standard minimi riguardano le tempistiche e le modalità con le quali il gestore del servizio assicura all'utente le prestazioni connesse sia all'avvio del rapporto contrattuale (per esempio, l'allacciamento alla rete, l'attivazione o la riattivazione della fornitura) sia alla gestione del rapporto contrattuale (per esempio, l'esecuzione di lavori, le verifiche e l'eventuale sostituzione del misuratore, le verifiche e l'eventuale ripristino del valore corretto dei parametri di qualità della fornitura, gli appuntamenti, le risposte ai reclami scritti, il pronto intervento) sia, infine, alla chiusura del rapporto (tramite semplice disattivazione della fornitura o anche scollegamento fisico dalla rete).

Al fine, poi, di aumentare la trasparenza del settore e di facilitare l'accesso degli utenti a tutte le informazioni più rilevanti inerenti all'offerta e alla fornitura del servizio, si è previsto l'obbligo, per i gestori, di predisporre un'apposita sezione del proprio sito internet dedicata al servizio di telecalore, nella quale presentare tutte le informazioni relative al servizio stesso.

È stato, altresì, individuato un sistema di obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati sulla qualità effettiva delle prestazioni fornite agli utenti, che i gestori del servizio sono tenuti a rispettare. La consultazione si è conclusa il 13 marzo 2017.

Regolazione degli allacciamenti e degli scollegamenti

L'art. 10, comma 17, lettera b), del decreto legislativo n. 102/14, prevede che l'Autorità definisca i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento e le modalità per l'esercizio, da parte dell'utente, del diritto di scollegamento.

Con il documento per la consultazione 3 marzo 2017, 112/2017/R/tlr, l'Autorità ha presentato i primi orientamenti in materia, formulati in esito all'esame degli elementi informativi emersi dalla raccolta dati avviata con la delibera 6 ottobre 2016, 562/2016/R/tlr, e con la determina in pari data della Direzione TLR. In particolare, la raccolta dati ha riguardato il perimetro delle attività di allacciamento e di scollegamento dalla rete di telecalore svolta dai circa 200 gestori del servizio, le relative procedure, i costi connessi, i contributi e gli altri eventuali oneri applicati all'utenza. Ne è emerso un quadro fortemente eterogeneo – a partire dalle attività ricomprese nell'allacciamento, nella disattivazione della fornitura e nello scollegamento dalla rete, e dai relativi corrispettivi – alla luce del quale, l'Autorità ha ritenuto essenziale definire un perimetro omogeneo delle tre attività (allacciamento, disattivazione della fornitura, scollegamento dalla rete di telecalore) e assicurare l'adozione, da parte degli operatori, di adeguati strumenti di contabilità, in grado di registrare correttamente i costi afferenti a tali attività, applicando criteri di disaggregazione e di imputazione omogenei.

Pertanto, l'Autorità ha presentato, nel documento per la consultazione citato, i propri indirizzi in relazione agli interventi da ricomprendere nel perimetro delle tre attività sopracitate e, con la delibera 3 marzo 2017, 111/2017/R/tlr, ha avviato un procedimento in materia di separazione contabile e amministrativa nel settore. Ha poi proposto l'introduzione di vincoli e obblighi di trasparenza in capo agli operatori del settore, che includono, tra l'altro:

- il vincolo in base al quale i contributi di allacciamento applicati all'utenza non devono essere superiori ai costi sostenuti dal gestore del servizio per tale attività, e il contestuale obbligo per i gestori di inviare all'Autorità un rapporto annuale contenente gli elementi necessari a verificare il rispetto di tale vincolo;
- l'obbligo di rendere palesi le modalità di rateizzazione dei contributi di allacciamento, in considerazione della prassi commerciale di applicare agli utenti contributi di allacciamento *upfront* inferiori ai costi sottostanti – salvo poi consentire il recupero del differenziale di costo, nel corso del rapporto di fornitura,

4. Teleriscaldamento/Teleraffrescamento ed efficienza energetica negli usi finali | Intersectoriale

attraverso i prezzi di vendita del calore definiti liberamente dagli operatori - a volte accompagnata dalla previsione di vincoli temporali o di corrispettivi di recesso;

- l'obbligo di mettere a disposizione sul proprio sito internet informazioni di dettaglio in merito alle attività necessarie per l'allaccio alla rete e per la successiva erogazione del servizio, unitamente alle informazioni sul livello e sulla struttura dei contributi di allacciamento, inclusi gli eventuali sconti;
- l'obbligo di includere nel preventivo per l'allacciamento una serie di informazioni minime su tale attività, sui relativi costi e tempi di esecuzione;
- il vincolo che il preventivo di allacciamento costituisca un'offerta irrevocabile, con una durata non inferiore a 90 giorni e che la sua accettazione da parte dell'utente ne prolunghi la validità fino alla completa esecuzione dei lavori;
- l'obbligo per il gestore di fornire all'utente, unitamente al preventivo per l'allaccio, anche una copia del contratto di allacciamento e di quello di fornitura del servizio, nonché di specificare per iscritto le attività relative all'allacciamento che restano totalmente a carico di quest'ultimo;
- il divieto di riportare informazioni di carattere promozionale sul servizio di telegas nel preventivo, nel contratto di allacciamento e in quello di fornitura;
- l'obbligo per i gestori di inviare all'Autorità, con riferimento a ciascuna rete gestita, un rapporto annuale nel quale siano indicati il numero e la tipologia di allacciamenti effettuati nell'anno precedente, i relativi corrispettivi, i costi inerenti all'attività di allacciamento e i relativi ricavi. Nella prima fase attuativa, tale rapporto dovrà essere elaborato sulla base dei dati contabili disponibili; successivamente i gestori dovranno applicare i criteri di attribuzione dei costi del servizio di telegas, che saranno definiti dall'Autorità nell'ambito del procedimento in materia di separazione contabile, di cui alla citata delibera 111/2017/R/tlr.

Per quanto riguarda, invece, l'esercizio, da parte dell'utente, del diritto di disattivazione della fornitura e di scollegamento dalla rete di telegas, il documento per la consultazione prevede che:

- gli utenti possano esercitare il diritto di recesso in qualunque momento e con preavviso di un mese, senza pagare alcun corrispettivo (fatta salva la possibilità, per il gestore, di recuperare

eventuali quote residue di ammortamento dei costi di allacciamento, nel caso in cui sia stato inizialmente concordato con l'utente un piano di rateizzazione di tali costi);

- gli operatori possano offrire agli utenti, dietro il pagamento di specifici corrispettivi, interventi opzionali sugli impianti d'utenza (per esempio, la rimozione delle tubature interrato o della sottostazione d'utenza se di proprietà dell'utente), in regime di concorrenza;
- l'utente possa chiedere la disattivazione o lo scollegamento tramite numero verde associato al *call center*, via e-mail, mezzo postale, sito internet o sportello fisico;
- gli operatori debbano indicare sul proprio sito internet che, in caso di disattivazione e scollegamento, non sono previsti vincoli temporali, penali o altri oneri, indicando le attività di disattivazione e di scollegamento effettuate dal gestore e quelle opzionali eventualmente offerte.

La consultazione si è chiusa il 3 aprile 2017.

Separazione contabile e amministrativa e monitoraggio dei prezzi

Con la delibera 111/2017/R/tlr, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione degli obblighi di separazione contabile e amministrativa per i gestori del servizio di telegas. Inoltre, con la delibera 30 marzo 2017, 206/2017/R/tlr, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato al monitoraggio dei prezzi del servizio di telegas.

Tali procedimenti sono tesi all'esercizio dei poteri di regolazione in materia di trasparenza delle condizioni economiche di fornitura del servizio e in materia di qualità del servizio; dei poteri tariffari; dei poteri di controllo attribuiti all'Autorità dal decreto legislativo n. 102/14. Più in generale, l'avvio dei procedimenti consentirà di monitorare l'impatto degli interventi di regolazione del settore sui costi sostenuti dai gestori del servizio e sui prezzi praticati all'utenza. Per entrambi i procedimenti è prevista l'implementazione di un sistema informativo dedicato per la raccolta strutturata e su base periodica dei dati e delle informazioni.

Efficienza energetica negli usi finali

Attività di regolazione

Stato e prospettive del meccanismo dei Titoli di efficienza energetica: Rapporto sullo stato dei servizi

Con il Rapporto sullo stato dei servizi (14 luglio 2016, 405/2016/l/efr), l'Autorità ha analizzato alcuni aspetti afferenti al mercato dei Titoli di efficienza energetica (TEE), nell'ambito delle competenze assegnatele in materia, dopo il passaggio della gestione operativa del meccanismo al Gestore dei servizi energetici (GSE), avvenuto nel 2013 per effetto del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.

Come il *Rapporto Annuale 2015*, anche il *Rapporto Annuale 2016* si differenzia da quelli pubblicati precedentemente (dal 2005 al 2012), quando la gestione e la regolazione del meccanismo dei TEE erano completamente affidate all'Autorità. Esso contiene analisi e commenti più generali e prospettici in merito all'evoluzione del meccanismo e riporta alcune considerazioni relative al mercato, alle strategie adottate dagli operatori (in particolare, dai distributori soggetti agli obblighi di risparmio energetico), nonché all'impatto del meccanismo stesso sulle bollette elettriche e del gas, che potrebbero fornire elementi utili per future scelte regolatorie e normative.

In particolare, nel *Rapporto Annuale 2016* sono presenti, oltre ad una sintetica descrizione degli elementi essenziali del meccanismo dei TEE:

- un sintetico quadro dei risultati conseguiti e delle prospettive future del meccanismo, da cui emergono il progressivo ma profondo cambiamento in ordine all'andamento delle richieste presentate per il riconoscimento dei risparmi energetici e la tipologia degli interventi effettuati, sempre più afferenti al settore industriale;
- l'analisi critica degli scambi dei TEE avvenuti in Borsa e tramite accordi bilaterali, al fine di consentire sia il calcolo del contributo tariffario da erogare a favore dei distributori adempienti agli obblighi, in base ai criteri approvati dall'Autorità con la delibera 23 gennaio 2014, 13/2014/R/efr, sia la verifica dell'assenza di comportamenti speculativi; evidenziando, in specie, il rapporto tra i volumi dei TEE scambiati e gli obiettivi annui di risparmio, e confrontando i valori di scambio in Borsa e la conseguente

graduale formazione del contributo tariffario definitivo, sino al suo valore finale nel mese di maggio 2016;

- alcune considerazioni in merito alle strategie attuate dai distributori e all'andamento nel tempo della disponibilità dei TEE da parte dei distributori soggetti agli obblighi, da cui non sono emersi comportamenti potenzialmente anomali e/o scelte meramente opportunistiche da parte dei distributori;
- talune indicazioni in merito all'impatto complessivo del meccanismo dei TEE in bolletta, tramite la componente UC₇ applicata alle tariffe elettriche e le componenti RE e RET applicate alle tariffe del gas, con stime e previsioni relative agli anni d'obbligo sino al 2016 ovvero quelli previsti dalla normativa sino allora vigente, nelle more della definizione dei nuovi obiettivi per gli anni a partire dal 2017, avvenuta con il decreto interministeriale 11 gennaio 2017, in vigore dal successivo 4 aprile.

Con la delibera 22 dicembre 2016, 784/2016/l/efr, l'Autorità ha rilasciato il proprio parere favorevole al Ministero dello sviluppo economico, a condizione che vengano implementate alcune indicazioni in merito allo schema di decreto interministeriale appena menzionato, in tema di definizione dei nuovi obiettivi di risparmio energetico per gli anni 2017-2020, nonché alle nuove *Linee guida* nell'ambito del meccanismo dei TEE. Il parere fornisce alcune indicazioni relative alle modifiche ed alle integrazioni ritenute necessarie ai fini dell'adozione del provvedimento, che riguardano, tra l'altro: il coordinamento complessivo sia con la disciplina regolatoria definita o in corso di definizione da parte dell'Autorità, in attuazione del decreto legislativo n. 102/14, sia con quanto previsto dalla legislazione in tema di gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale; i criteri di definizione del contributo tariffario da riconoscere ai soggetti obbligati; la necessità di attuare una più completa divulgazione delle informazioni relative alle attività di valutazione dei progetti e alle modalità di realizzazione dei progetti ammissibili.

Infine, in considerazione del fatto che nel periodo successivo a quello oggetto del *Rapporto Annuale 2016*, sono stati riscontrati scambi di TEE in Borsa a prezzi particolarmente elevati rispetto ai

4. Teleriscaldamento/Teleraffrescamento ed efficienza energetica negli usi finali | Intersettoriale

dati storici, con la delibera 1 dicembre 2016, 710/2016/E/efr, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sull'andamento del mercato dei TEE, con l'obiettivo di valutare l'opportunità di rivedere le modalità di determinazione del contributo tariffario, per migliorare l'efficienza del meccanismo. L'istruttoria si è conclusa

nel corso del 2017 e, in considerazione di quanto previsto dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017, si è reso opportuno avviare un procedimento per l'adeguamento delle regole di definizione del contributo tariffario, mediante la delibera 16 marzo 2017, 172/2017/E/efr.

Attività di gestione

Compiti assegnati all'Autorità nell'ambito della gestione degli obiettivi del meccanismo dei Titoli di efficienza energetica

Il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 (art. 4, commi 6 e 7) ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico il compito di determinare gli obiettivi annuali di risparmio energetico attribuiti a ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica e gas naturale soggetta agli obblighi ed ha previsto, inoltre, che i ministeri competenti, con ulteriore decreto, entro la fine del 2016 definissero i nuovi obiettivi annuali per gli anni successivi al 2016.

Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, con la delibera 6 ottobre 2016, 557/2016/R/efr, l'Autorità ha definito i criteri e le modalità in base ai quali raccogliere i dati necessari all'individuazione dei distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi e alla ripartizione tra questi degli obiettivi nazionali di risparmio energetico, a valere dal 2017. Ciò al fine di assicurare agli operatori con tempestività il quadro operativo di riferimento e, in particolare, la conoscenza dei rispettivi obiettivi con una tempistica confrontabile con quella degli anni precedenti. Criteri e modalità sono analoghi a quelli già previsti dalla precedente delibera 19 settembre 2013, 391/2013/R/efr, riferita agli anni d'obbligo sino al 2016. Nel mese di ottobre 2016 è stata, quindi, avviata la raccolta dei dati relativi alle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite nell'anno solare 2015.

Successivamente, l'Autorità ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e al GSE i dati e le informazioni raccolti, necessari per la determinazione della quota dell'obiettivo totale per l'anno 2017 (pari a 5.34 Mtep/anno) in capo a ciascun soggetto obbligato.

Per quanto riguarda l'anno d'obbligo 2015, ai sensi dell'art. 5 della delibera 13/2014/R/efr, conclusa la valutazione dei TEE annullati da

ciascuna impresa di distribuzione soggetta agli obblighi, il GSE ha trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) i risultati della verifica inerente al conseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico da parte di ciascun operatore.

I TEE consegnati hanno consentito di coprire il 62,9% dell'obiettivo fissato per l'anno 2015 e il 64,7% dell'obiettivo aggiornato, tenendo conto degli obiettivi degli anni precedenti non ancora ottemperati. In particolare, tra l'altro:

- un distributore di gas naturale non ha inviato alcuna comunicazione riferita all'anno d'obbligo, così come già era avvenuto per gli anni precedenti. Per questo motivo è stato oggetto dell'avvio di un ulteriore procedimento sanzionatorio per l'accertamento della violazione (delibera 15 dicembre 2016, 757/2016/S/efr);
- 48 distributori hanno richiesto l'annullamento di una quantità di TEE inferiore ai propri obiettivi 2015, usufruendo dei margini di flessibilità concessi dalla normativa vigente, ma nessuno di essi ha richiesto l'annullamento di una quantità di TEE inferiore al 60% dei propri obiettivi, soglia minima per non incorrere in sanzioni;
- 14 distributori, sfruttando la flessibilità biennale introdotta dalla normativa, non hanno ottemperato completamente ai propri obiettivi relativi all'anno precedente (2014), ma hanno ulteriormente rimandato il completamento di tale adempimento al successivo anno d'obbligo. Ciò ha determinato, pertanto, un aumento, rispetto all'anno precedente, del numero dei distributori che intendono utilizzare i complessivi tre anni a loro disposizione per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Sulla base di tali esiti, la CSEA ha corrisposto il contributo tariffario spettante ai distributori totalmente o parzialmente


4. Teleriscaldamento/Teleraffrescamento ed efficienza energetica negli usi finali | Intersettoriale

adempimenti ai propri obiettivi aggiornati per l'anno 2015, per circa 436 milioni di euro, a valere sul Conto oneri derivanti da misure e interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, e per circa 290 milioni di euro a valere sul Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale.

Tale ammontare è stato determinato sulla base degli esiti delle verifiche sopra illustrate e del contributo tariffario definitivo unitario

per l'anno d'obbligo 2015, stabilito con la determina 16 giugno 2016, 11/2016 – DMEG, pari a 114,83 €/tep.

L'ammontare complessivamente corrisposto dalla CSEA ai distributori obbligati nel corso dei primi dieci anni di funzionamento del meccanismo è risultato complessivamente pari a circa 3.894 milioni di euro, a fronte della consegna per annullamento di circa 38,5 milioni di TEE totali. Il costo medio unitario risultante è, dunque, di poco superiore a 100 €/tep, in leggero aumento (2%) rispetto a quello riscontrato nello scorso 2015.



5.

Regolazione e attività svolta nel servizio idrico

Settoriale

Nel 2016, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha proseguito il processo di definizione e di completamento del quadro regolatorio del settore idrico, al fine di garantire l'applicazione di una regolazione stabile e idonea a promuovere gli investimenti necessari, nonché la tutela degli utenti finali, tenendo conto dell'evoluzione del contesto normativo e delle esigenze di sviluppo e di ammodernamento del settore.

Lo sviluppo e il completamento del quadro regolatorio di questo settore sono stati condotti dall'Autorità attraverso:

- la prosecuzione delle attività in materia di regolazione dell'*unbundling* contabile del settore idrico, mediante la pubblicazione degli schemi contabili relativi ai Conti annuali separati (CAS) e l'implementazione della piattaforma informatica unica per i settori elettrico, gas e idrico, funzionale all'acquisizione dei dati e delle informazioni di natura economico-patrimoniale indispensabili a fini tariffari;
- l'avvio delle attività finalizzate all'adozione delle direttive volte al contenimento della morosità nel servizio idrico integrato (SII), tenendo conto dei criteri e delle misure previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2016 (si rinvia al riguardo al Capitolo 1 di questo Volume), recante *Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato*, e prevedendo di rafforzare, laddove necessario, le tutele già stabilite a favore degli utenti del SII;
- l'avvio delle attività relative all'individuazione delle misure e degli interventi necessari per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, nonché per l'implementazione della disciplina volta all'introduzione del bonus acqua per gli utenti domestici residenti, in accertate condizioni di disagio economico-sociale, al fine di dare concreta applicazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, recante *Tariffa sociale del servizio idrico integrato*;
- l'approvazione del *Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale* (TIMSII), Allegato A alla delibera 5 maggio 2016, 218/2016/R/idr, che introduce una disciplina della misura d'utenza, uniforme sul territorio nazionale;
- l'avvio delle attività propedeutiche e necessarie per la definizione dell'impianto regolatorio in materia di qualità tecnica del servizio, al fine di garantire la diffusione, la fruibilità e la qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale.

L'Autorità ha inoltre continuato l'attività di regolazione a tutela dell'utenza, dando concreta ed efficace applicazione alla disciplina tariffaria introdotta con il Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e promuovendo l'applicazione graduale delle norme in materia di qualità contrattuale del SII.